



LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO



Circ. n. 56

Palermo, 04/10/2021

Al Personale Docente e ATA interessato
Sede centrale e Succursale

OGGETTO : **Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2022.**

Si comunica che sul sito del MIUR sono stati pubblicati il D.M. n. 294 del 01 Ottobre 2021 e la circolare ministeriale Prot. n. 0030142 del 01 Ottobre 2021 relativi alla cessazione del personale scolastico dal 01/09/2022, nonché la tabella riepilogativa dei requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo.

Si segnala che il Decreto Ministeriale fissa il **termine finale del 31 Ottobre 2021** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio, ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione trattamento pensionistico, ovvero delle istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo. Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale Docente e ATA interessato "esclusivamente" attraverso la procedura web POLIS – "Istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito Internet del M.I.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. *La prima* conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete, *la seconda* conterrà esclusivamente le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 Gennaio 2019 n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Il termine del 31 Ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Nella richiesta gli eventuali interessati al part time devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time.

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo -, da presentarsi da parte dei soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31/08/2022, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data -, devono essere presentate, invece, all'Ufficio territorialmente competente, in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma Polis, sempre entro il termine del 31 Ottobre 2021.

I dipendenti che compiono 67 anni di età entro il 31 Agosto 2022 e sono in possesso di almeno 20 anni di contributi saranno collocati a riposo d'ufficio il 01/09/2022 e, quindi, non devono presentare la domanda di cessazione in Polis; per questi è obbligatorio presentare, invece, domanda di pensionamento all'INPS con le modalità appresso indicate.

Si rappresenta, inoltre, al Personale che l'Amministrazione può esercitare la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento, entro il 31/08/2022, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, con preavviso di 6 mesi e, quindi, entro il 28/02/2022, con decisione motivata, valutata l'esistenza di situazioni di esubero dei posti, delle classi di concorso o dei profili di appartenenza, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'Amministrazione non si avvalga della detta facoltà prevista dalla norma dovrà *obbligatoriamente* collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti della pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini) al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, *ossia ai 65 anni* (art. 2, comma 5, D.L. 101/2013). Qualora, invece, il requisito anagrafico sia maturato tra settembre e dicembre 2022, la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 Agosto 2022.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente dall'interessato all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità :

- Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'INPS ed utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS :
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta di Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (Telefono n. 803164);
- Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si sottolinea che tali modalità **saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.** Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopraindicate.

Si segnala, infine, che il D. L. 28/01/2019, n.4, convertito dalla Legge 28/03/2019, n. 26, all'art. 23, comma 2, ha introdotto la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione, sia Quota 100 che in base ai requisiti di cui all'art. 24 della Legge 214/2011, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore ad € 45.000.

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M. del 22/04/2020, n.51, e all'Accordo quadro approvato dal Ministro per la P.A. del 19/08/2020, che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche, cui si rimanda, ove interessati.

Si forniscono in allegato al personale interessato i seguenti documenti :

- D.M. n. 294 del 01/10/2021 – Decreto relativo alla cessazione dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 01/09/2021;
- Circolare Ministeriale Prot. n. 0030142 del 01/10/2021 – Indicazioni operative sul trattamento di quiescenza e previdenza;
- Tabella riepilogativa requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariangela Ajello

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993